



Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

INDICE

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Riferimenti normativi ed oggetto

Art. 3 Finalità

Art. 4 Forme di gestione e criteri di affidamento

Art. 5 Norme generali sulla vigilanza

Art. 6 Accesso agli impianti

Art. 7 Sospensione delle concessioni

Art. 8 Funzionamento degli impianti

Art. 9 Orari e tariffe

Art. 10 Responsabilità degli altri gestori

Art. 11 Revoca assegnazione impianti

Art. 12 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per altre attività

Art. 13 Contributi dell'amministrazione comunale

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 15 Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, comprese le relative pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso continuativo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2

Riferimenti normativi e oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente normativa gli impianti di pertinenza scolastica.

Art. 3

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

2. Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e per la valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

4. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

5. Poiché l'amministrazione comunale rifiuta e condanna atti di violenza e di discriminazione, non saranno tollerate manifestazioni apologetiche, in qualsiasi forma espresse, in occasione dello svolgimento di attività presso gli impianti.

Art. 4

Forme di gestione e criteri di affidamento

1. Le strutture degli impianti sportivi possono essere gestite nei modi seguenti:

a) direttamente dal Comune anche attraverso una azienda speciale, ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali, oppure società, istituzioni comunali, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;

b) mediante affidamento in gestione .

2. L' affidamento in gestione degli Impianti sportivi *primari*, ossia quelli che, in relazione alla rilevanza sportiva , strutturale e di utilizzo hanno capacità di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale significativa , è effettuato , in via preferenziale, mediante procedure selettive di evidenza pubblica. Destinatari dell'affidamento sono: Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Società sportive dilettantistiche, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

3. E' data comunque facoltà ai soggetti di cui sopra di presentarsi in forma associata e/o in partnership con altri soggetti imprenditoriali.

4. Per casi di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure in caso di esito infruttuoso delle procedure di cui sopra, gli impianti possono essere assegnati senza procedure di evidenza pubblica, anche a soggetto affidatario diverso da quelli sopra indicati, tenendo anche conto della storia dell'impianto, delle consuetudini e della correttezza gestionale in precedenti rapporti di affidamento.

5. Negli affidamenti degli impianti si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- = progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- = diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- = radicamento nel territorio comunale e nei comuni limitrofi ;
- = compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento ;
- = esperienza di gestione della struttura interessata;
- = esperienza di gestione maturata nel settore sportivo cui è destinata prevalentemente la struttura interessata ;
- = qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- = affidabilità organizzativa del soggetto richiedente ;

6. Con riferimento a quanto previsto al precedente comma 4, la Giunta Comunale decide, con propria deliberazione, sui "casi di particolare rilevanza" di cui al precedente comma 4, e sugli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio; inoltre nel caso di procedure selettive di evidenza pubblica la Giunta Comunale stabilisce i criteri di valutazione ed i relativi pesi.

7. L'affidamento in gestione può avere durata minima di 12 mesi e durata massima di cinque anni .

8. Il concessionario assicurerà la gestione complessiva dell' impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

9. Al momento dell' affidamento in gestione di un impianto il gestore provvede a intestarsi tutte le utenze (acqua, luce, telefono, riscaldamento, ecc...). Da quel momento rimangono a suo carico tutte le spese relative a consumi, pulizie e manutenzioni ordinarie, le cui modalità e caratteristiche sono riportate nell'allegato alla convenzione di affidamento dell' impianto.

10. Compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, il concessionario dovrà prevedere l'accesso agli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici con sede nel Comune, per lo svolgimento dell'attività didattica.

11. Per eventuali impieghi occasionali difforni dalla normale destinazione dell'impianto il concessionario dovrà preventivamente richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

12. Nel caso di richieste di impiego occasionale dell' impianto da parte di terzi, il concessionario consentirà l'uso dell'impianto previa intesa con l' Amministrazione Comunale relativamente a tempi, modalità e costi.

13. Nel caso di impianto/struttura utilizzato stabilmente anche da un soggetto diverso da quello intestatario delle utenze i consumi relativi a luce, acqua, telefono, riscaldamento etc ., ripartiti secondo criteri prestabiliti di intesa con l'Amministrazione comunale, verranno riconosciuti ed erogati al gestore intestatario delle utenze in tempo utile per il pagamento delle bollette.

In caso di mancata corresponsione della quota di propria competenza si provvederà come di seguito:

- qualora l' interessato sia un soggetto pubblico, l' Amministrazione Comunale provvederà al pagamento, ferme restando le previsioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
- Qualora l' interessato sia un soggetto privato, l'amministrazione comunale si fa carico di sollecitare il soggetto inadempiente. Trascorsi tre mesi di inadempienza, il soggetto decade dall' uso della struttura/impianto.

14. Al concessionario spettano gli introiti derivanti dall'utilizzo degli impianti, sulla base delle tariffe stabilite in accordo con il Comune.

15. L'affidamento in gestione avverrà previa presentazione di una domanda nei termini che verranno definiti negli appositi bandi.

La domanda dovrà essere corredata da :

- a) progetto di gestione dell'impianto per la durata prevista, riportante indicazioni al riguardo di attività da svolgere, investimenti previsti, personale occupato, etc .
- b) dichiarazione di assunzione di responsabilità, verso l'Amministrazione comunale e verso terzi, per danni derivanti dalla gestione della struttura da assegnare;
- c) impegno formale al rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente articolo e più in generale dal presente regolamento.

Art. 5

Norme generali sulla vigilanza

1. Il gestore garantisce la corretta utilizzazione dell'impianto e il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento

2 . L' Amministrazione Comunale non è responsabile, in conseguenza dell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori dati in affidamento.

3. Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi, per danni causati da incendi, scoppi o qualunque altra ragione derivanti da abuso o trascuratezza dei beni avuti in uso.

Il gestore è pertanto tenuto ad assicurare congrua copertura assicurativa per tali eventualità , sia per fabbricati e relative pertinenze, sia per la responsabilità civile verso terzi. Copia delle polizze assicurative stipulate dal gestore verrà consegnata all'amministrazione comunale al momento della sottoscrizione della convenzione.

Art. 6

Accesso agli impianti

1. L' accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali .

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.

Art. 7

Sospensione delle concessioni

1. L' Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente l' affidamento della gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti o di manutenzione urgente degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

2. Nei periodi di sospensione l' Amministrazione assume a suo carico gli oneri di gestione limitatamente a consumi energetici, idrici, pulizie e spese gestionali strettamente legate alla manifestazione che si svolge presso gli impianti.

Art. 8
Funzionamento degli Impianti

1. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle necessità di servizio.

Art. 9
Orari e tariffe

1. Gli orari e le tariffe di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell' Amministrazione Comunale.

Art. 10
Responsabilità degli altri gestori

1. I soggetti cui viene consentito l'uso degli impianti sono responsabili della gestione complessiva della struttura per il tempo loro assegnato e comunque per il periodo in cui permangono all' interno degli impianti sportivi atleti e altre persone. La responsabilità riguarda segnatamente eventuali danni arrecati a immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.
2. La responsabilità riguarda anche gli estranei comunque presenti negli impianti, salvo i casi di violenza o dolo
3. In tutti i casi di manifestazioni con presenza di pubblico il soggetto organizzatore è impegnato ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente sottoscritta da parte del legale rappresentante dei soggetti utenti, i quali dovranno presentare copia della polizza assicurativa richiesta.
5. L'Amministrazione comunale ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti a causa di incuria, cattiva gestione, mancata manutenzione, e fissa i termini per l' indennizzo. La mancata corresponsione dell' indennizzo nei termini fissati rientra nei casi di revoca di cui al successivo art. 12.

Art. 11
Revoca assegnazione impianti

1. La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall' Amministrazione Comunale per :
 - = Inadempimento obblighi contrattuali
 - = violazione degli accordi sottoscritti
 - = violazioni del presente regolamento
 - = sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.
 - = responsabilità riconducibili al concessionario, anche semplicemente come atteggiamento passivo, per atti di violenza, discriminazione e manifestazioni apologetiche, in qualunque forma espresse.

- = responsabilità riconducibili al concessionario, anche semplicemente come atteggiamento passivo, rispetto all' uso di sostanze stupefacenti.
- = responsabilità del concessionario nell' interruzione e/o sospensione delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, luce), tale da poter pregiudicare la funzionalità degli impianti.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti in tutto o in parte indennità verso il gestore.

Art. 12

Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per altre attività

1. Gli impianti sportivi, a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede nel Comune, alle seguenti condizioni:

- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto e con le attività programmate dal soggetto gestore .
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l' impianto.

Tutti gli utilizzi da parte di terzi non contemplati nel presente articolo possono essere concessi su richiesta da parte :

= dello stesso gestore degli impianti nel caso in cui riceva richieste di utilizzo dell'impianto da parte di terzi.

= di terzi che richiedano direttamente al comune l'utilizzo degli impianti per attività sportive ed extra sportive.

In entrambi i casi il soggetto richiedente dovrà comunque attivarsi nei confronti dell'Amministrazione comunale per ottenere la relativa deroga nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo.

2. Medesime procedure devono essere osservate per l'utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive. Per tali utilizzazioni occorre acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Per tutti i casi di cui al presente articolo l'eventuale onerosità dell'utilizzo è determinato di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

Art. 13

Contributi dell'Amministrazione comunale

1. Ai soggetti gestori degli impianti comunali potranno essere concessi contributi , sulla base delle disponibilità di bilancio, qualora l'amministrazione comunale, in relazione alla complessità della gestione di ciascun impianto, alla valutazione circa la sua capacità di sviluppare attività di tipo commerciale o produttiva ed alla valutazione circa l'attività svolta dal gestore, ritenga la loro erogazione funzionale alla promozione ed alla valorizzazione dello sport.

2. Qualora l'amministrazione comunale, sulla base dei criteri sopra indicati, intenda concedere il contributo, le modalità di assegnazione ed erogazione sono così stabilite:

1) la eventuale quota di contributo connessa alla complessità della gestione dell'impianto ed alla sua mancata capacità di sviluppare attività di tipo commerciale o produttiva potrà essere predeterminata per tutto il periodo di durata della concessione dell'impianto e la sua erogazione avverrà in due rate semestrali che saranno liquidate non oltre il trimestre successivo.

2) la eventuale quota di contributo connessa alla attività svolta verrà definita di anno in anno sulla base di una relazione presentata a consuntivo dal soggetto gestore che attesti :

- a) finalità sociali conseguite (numero dei tesserati, coinvolgimento dei giovani e della cittadinanza, promozione delle attività in favore dei diversamente abili, integrazione con il tessuto scolastico e associativo locale, promozione delle pari opportunità di genere, etc.);
- b) risultati sportivi raggiunti (numero di spettatori, impegno atletico ed agonistico, partecipazione a gare e manifestazioni sportive, valorizzazione degli atleti, etc);
- c) evoluzione organizzativa della società (modifiche statutarie, variazione soci etc.) finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di cui al punto a);
- d) coinvolgimento della cittadinanza (iniziative, aggregazioni, numero dei soci etc.) ed erogata a 180 giorni dalla sua presentazione .

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti.

Art. 15

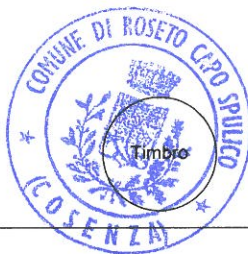
Disposizioni finali e transitorie

Il concessionario, in sede di aggiudicazione della gestione degli impianti, nel caso in cui l' assegnazione si configuri come prosecuzione della precedente gestione dovrà dimostrare di non ricadere nelle previsioni di cui all' art. 11.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. **26**, in data **22.11.2013**;
 - è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
 - è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **27.11.2013** al **12.12.2013**
-
- è entrato in vigore il giorno 22.11.2013.

Data 07.03.2014



Il Segretario Comunale

D.ssa Rosina Vitale